

COMUNE DI CASELLE LURANI

STATUTO

approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 22 febbraio 2001 così come rettificata
con deliberazione di C.C. n. 12 del 7 maggio 2001
reso esecutivo dall'O.Re.Co. di Milano atti n. 93 del 23 maggio 2001

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

(valori comunitari e principi fondamentali)

- 1.I cittadini che hanno la residenza nel territorio di Caselle Lurani costituiscono una comunità locale, denominata "Comune di Caselle Lurani".
- 2.Le persone e le famiglie che compongono tale comunità si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà, cooperazione, cittadinanza e perseguono il radicamento di questi valori attraverso la tutela della vita in ogni sua espressione, la salvaguardia della dignità della persona, la promozione della qualità della vita e del rispetto per l'ambiente, la tutela e la promozione di ogni espressione culturale, artistica e religiosa, la partecipazione individuale e collettiva alle responsabilità sociali con operosità e spirito di iniziativa.
- 3.La comunità di Caselle Lurani, al fine di garantire ad ogni persona pari dignità e uguale godimento dei diritti, elimina o riduce le situazioni di bisogno e di disagio personale o familiare derivanti da difficoltà sociali, condizioni di non autonomia o inadeguatezza di reddito.
- 4.La comunità di Caselle Lurani assume le diversità culturali ed etniche come propria ricchezza, si impegna a tutelare e garantire le minoranze culturali, etniche e religiose e ne favorisce la libertà di espressione; sostiene il processo

di integrazione sociale e culturale delle minoranze nella comunità locale, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

5. La comunità recepisce come propri i diritti contenuti nella “Convenzione sui diritti del fanciullo”, sottoscritta a New York il 20.11.1989 e ratificata dall’Italia con L. 27 maggio 1991 n. 176, e pone una attenzione ai soggetti più giovani attivando processi di partecipazione di ragazzi e adolescenti alle iniziative sociali, aprendo dibattiti e forme di sensibilizzazione verso le problematiche infantili internazionali, avviando un percorso di acquisizione di competenze operative specifiche circa le problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.

6. La comunità riconosce il ruolo peculiare della famiglia nella formazione e nella cura delle persone, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, sostiene e valorizza i diversi compiti che la famiglia svolge, ne riconosce le diverse espressioni, promuove azioni che la agevolino, realizza iniziative a sostegno della genitorialità.

7. La comunità di Caselle Lurani, mentre afferma l'unità e l'indivisibilità della Repubblica Italiana ed auspica la realizzazione di unità politiche più vaste, come l'Unione Europea, riconosce il diritto di autodeterminazione dei popoli, quale norma di diritto internazionale.

8. Il Comune opera in base ai valori sopra affermati, affinché l'azione pubblica si sviluppi in funzione della dignità delle persone e della civile convivenza

5. Il Comune ispira la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta, all’efficacia, imparzialità, trasparenza, equità ed efficienza dell’attività amministrativa; alla distinzione tra decisione politica e attuazione amministrativa, alla separazione tra responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, alla progettazione concertata nel rispetto dei ruoli di ciascuno, alla promozione della solidarietà sociale.

Art. 2

(territorio, gonfalone e stemma)

1. Il Comune comprende il territorio delimitato con il piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, ed è costituito dal capoluogo Caselle Lurani ove è ubicata la sede del Comune, dalle frazioni Calvenzano, Cusanina, Pozzobonella, Grugnetto, nonché dagli agglomerati, cascine e case sparse S.Gabriele, S.Geminiano, Lurani, Moschinone e Del Pozzo. Confina con i territori dei Comuni di Bascapè (PV), Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro, Casfraga Vidardo, Marudo e Valera Fratta (LO).

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Lo stemma è araldicamente descritto nel modo seguente:

“d'azzurro, a tre covoni di grano d'oro, il centrale cimato di un'aquila nascente dal volo spiegato, d'argento, fissante il sole di rosso, raggiato d'oro posto sul cantone destro del capo”.

Il gonfalone è un drappo partito di bianco e di rosso.

L'uso del gonfalone è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986.

3. Il Comune di Caselle Lurani tende a perseguire la costituzione di unioni come previsto dall'art. 32 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, in attuazione di eventuali normative connesse ed emanate dalla Regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.

4. L'atto costitutivo ed lo Statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

5. Nel caso si pervenga alla fusione con un altro Comune, il presente Statuto deve essere revocato e riadottato dal nuovo Consiglio Comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del Municipio

Art. 3

(compiti e funzioni)

- I. Il Comune rappresenta la propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico attraverso l'autogoverno che si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie nonché le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province realizzando l'interesse pubblico, in armonia con le finalità indicate dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Per esercitare tali funzioni, Il Comune dispone di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché di autonomia impositiva e finanziaria, ed usufruisce, per l'esercizio delle funzioni delegate, del trasferimento delle necessarie risorse finanziarie ed organizzative.
3. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del Comune nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 sono determinate dal presente Statuto e dai regolamenti, nell'ambito dei principi fissati dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali).
4. Il Comune promuove la cooperazione europea ed internazionale ed i rapporti con le istituzioni locali di altri paesi tramite iniziative comuni di interesse reciproco.
5. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, opera per:
 - a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e ambientali nonché degli impianti produttivi, con particolare attenzione ai settori agricolo ed artigianale; incoraggia uno sviluppo urbano attento a favorire l'incontro delle persone in spazi e arredi armonici e riconosce che la qualità della vita è strettamente legata all'ambiente da proteggere come patrimonio per le future generazioni
 - b) tutelare nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, promuovendo e favorendo forme di collaborazione con altri enti pubblici e con le

aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai soggetti in condizione di povertà, con inibizione totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per incapacità fisica o psichica, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali e alle famiglie in temporanea difficoltà;

- d) sostenere lo sviluppo del patrimonio culturale;
- e) sostenere inoltre il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
- f) offrire il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, riconoscendo come primario e indiscutibile il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le adolescenti e gli adolescenti presenti, anche temporaneamente sul territorio e finalizzando gli interventi di sostegno di cui al presente punto alla caratterizzazione della scuola quale luogo nel quale vivere esperienze di vita originali ed armoniche, crescere in salute e benessere, sviluppare percorsi equilibrati di socializzazione ed instaurare relazioni serene, superare le difficoltà acquisendo conoscenze e dotazioni affettive, seguire itinerari di conoscenza e confronto delle diversità culturali, arricchirsi di esperienze che avvino ad una partecipazione attiva dei processi sociali, completare la formazione tecnico-scientifica orientandosi correttamente alle scelte future;
- g) attivare la comunità a farsi carico dell'educazione delle giovani generazioni come presupposto per una futura società in cui sia sempre più diffuso il benessere, la convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la partecipazione e la cooperazione attiva di tutti i soggetti; creare servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero; realizzare azioni positive per la promozione dei diritti di partecipazione e cittadinanza dei più giovani; favorire l'affermarsi e l'armonizzarsi delle diverse personalità; prevenire il disagio contrastando con determinazione ogni forma di abuso e violenza; scoraggiare qualunque forma di dipendenza da sostanze lecite o illecite;

- favorire stili di vita ispirati al rispetto della propria e altrui persona, ai valori etici nei quali la comunità si identifica ed al riconoscimento dell'ambiente naturale e urbano come patrimonio comune;
- h) favorire le attività economiche e produttive presenti sul territorio, anche attraverso forme cooperativistiche, sottolineandone la funzione sociale;
 - i) incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno ad enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio comunale;
 - j) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita.
6. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della Provincia e degli enti consortili ai quali partecipa.

Art. 4

(Sede, Albo Pretorio, Messo)

1. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede del Municipio. In casi particolari e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.
2. Il Comune è dotato di un Albo Pretorio, collocato presso la propria sede. All'Albo vengono affisse le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, le determinazioni dei Responsabili di servizio, le ordinanze, gli avvisi e tutti gli atti che, a norma di legge, devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura e consultazione della documentazione.
3. Il Messo Comunale è incaricato delle pubblicazioni e della tenuta dell'apposito registro da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi degli eseguiti adempimenti. Tali estremi, a cura del Messo stesso, devono essere indicati anche su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio. Sono comunque fatte salve le responsabilità del

Segretario Comunale in ordine ai predetti adempimenti.

TITOLO 1 -- LA COMUNITA' LOCALE

Art. 5

(libertà e diritti)

1. Il Comune concorre a garantire le libertà ed i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietà al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunità, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi.
2. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone ed alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale e sociale e si impegna affinché anche i soggetti più deboli, che più difficilmente riescono ad esercitare i loro diritti, possano godere di questa uguaglianza.
3. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale ed assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalità, secondo requisiti stabiliti in via generale.
4. Il Comune, nel rispetto di quanto disposto dalla L. 10 aprile 1991 n. 125, attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove altresì la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
5. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce, in alcun caso, condizione né motivo di privilegio o di discriminazione ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni rese dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta.

Art. 6

(diritti di informazione, partecipazione e voto)

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il Comune.
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto spettano, quando non sia diversamente stabilito, ai cittadini che abbiano compiuto sedici anni ed abbiano la residenza nel Comune, nonché ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. I diritti di cui al comma 2 possono essere estesi, secondo le norme del regolamento, a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio.
4. Il diritto di voto nei referendum spetta ai soli cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 7

(associazioni)

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizione di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.
2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:
 - a) di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo Statuto;
 - b) di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione ed al controllo sociale dei servizi;
 - c) di avvalersi del Difensore Civico, qualora istituito;
 - d) di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.

3. Le associazioni senza scopo di lucro e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola, della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, che intendono svolgere attività ed iniziative di carattere generale, possono presentare al Comune specifici programmi o partecipare quali soggetti attivi alla progettazione ed alla realizzazione concertata di interventi sociali secondo quanto previsto dalla legge quadro nazionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali..

4. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede nel suo territorio, comprese le associazioni sindacali ed imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.

Art. 8

(volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Qualora il coinvolgimento in attività di volontariato riguardi specifiche categorie di cittadini (ad esempio, pensionati), esso sarà altresì finalizzato, sulla base di specifici progetti, a favorire l'integrazione sociale di tali cittadini e la loro partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico

Art. 9

(interrogazioni popolari, istanze e petizioni)

1. I cittadini possono rivolgere al Comune:

- a) interrogazioni per chiedere ragione di comportamenti o aspetti dell'attività dell'ente non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto di informazione;
- b) istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o esporre comuni necessità.

2. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali ed alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 200 viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell'organo competente nel termine di 60 giorni. Le interrogazioni, le istanze e petizioni e relative risposte sono rese pubbliche nelle forme previste dall'art.60.

Art. 10

(iniziativa popolare)

1. I cittadini in numero non inferiore a 100 esercitano l'iniziativa popolare mediante la proposta di uno schema di deliberazione redatto nella forma prevista per la stessa.

2. Sulle proposte di iniziativa popolare l'organo competente delibera entro il termine fissato dal regolamento.

Art. 11

(referendum di proposta popolare e di indirizzo)

1. È indetto referendum consultivo sulle proposte di deliberazione di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell'art. 9, quando ne faccia richiesta il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e sempre che la proposta non sia stata approvata dall'organo comunale competente entro il termine fissato dal regolamento.

2. In caso di richiesta di referendum di cui al comma 1, ove l'organo comunale competente adotti la deliberazione proposta apportandovi modificazioni, il collegio dei garanti di cui all'art. 21 decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se le modifiche sono tali da alterare sostanzialmente la portata della proposta o

comunque da non soddisfare le istanze dei promotori. In tal caso la proposta di iniziativa popolare è sottoposta comunque a referendum.

3. E' indetto referendum consultivo di indirizzo su orientamento o scelte di competenza del Comune, o riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne faccia richiesta il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 12

(referendum di consultazione successiva)

1. È indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio e, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazione della Giunta, quando la proposta sia presentata entro 120 giorni dalla esecutività della deliberazione e la richiesta venga sottoscritta, entro l'ulteriore termine previsto dal regolamento, dal 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

- a) lo Statuto ed il regolamento del Consiglio Comunale;
- b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) i provvedimenti concernenti tariffe o tributi
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- f) gli atti relativi al personale del Comune;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli statuti delle aziende speciali comunali;
- i) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone.

3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento e la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti, decide, sentiti i promotori ed il Sindaco, se il referendum

non debba aver luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tenere conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'art. 11.

Art. 13

(effetti del referendum)

1. A seguito del referendum di cui all'art. 10, l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questa risulti favorevole alla proposta o quesito sottoposto al referendum; ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi.

2. A seguito del referendum di consultazione successiva di cui all'art. 11, l'organo comunale competente delibera sulla revoca della deliberazione sottoposta a referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione quando questa risulti favorevole alla revoca medesima. Ove l'organo competente intenda confermare il provvedimento sottoposto a referendum, indica espressamente il motivo per il quale non si uniforma all'avviso degli elettori.

3. In caso di contestazione, il giudizio sulla conformità della deliberazione all'avviso degli elettori è rimesso al collegio dei garanti di cui all'art.20.

4. Quando la competenza a deliberare sull'oggetto del referendum non spetta al Consiglio, questo è comunque chiamato a pronunciarsi prima della deliberazione.

5. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, restano fermi i procedimenti prescritti per l'adozione da parte degli organi comunali delle deliberazioni sottoposte a referendum.

6. Nei casi nei quali non abbia preso parte alla consultazione referendaria il numero minimo di aventi diritto previsto dall'art. 13 è ugualmente indetta, entro

sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, una apposita riunione del Consiglio Comunale, al fine di procedere ad una valutazione degli oggetti sottoposti a referendum.

Art. 14

(procedimento)

- I. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto per i referendum di cui all'art. 10 ed almeno il 50% degli stessi per il referendum di cui all'art. 11.
2. Il Comune si fa garante per l'esercizio dell'iniziativa popolare, per la proposta e lo svolgimento del referendum e per una adeguata pubblicizzazione dei quesiti e della data del referendum, avendo riguardo alla necessità di adottare procedure semplici ed economiche, pur nella garanzia di corretta espressione del voto e di verifica del suo esito. A tal fine è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio del Comune.
3. I referendum sono indetti di norma in non più di una giornata all'anno.

Art. 15

(ammissibilità delle proposte di referendum e di iniziativa popolare)

1. I referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle attribuzioni deliberative, consultive o di proposta del Comune; non possono riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo Statuto.
2. Le richieste di referendum e le proposte di iniziativa popolare il cui oggetto comporti per il Comune nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio debbono indicare il costo presunto e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura.

Art. 16

(Consulte ed altre forme di consultazione)

1. Il Consiglio istituisce con propria deliberazione Consulte dei cittadini per ambiti e materie specifiche determinando i criteri della loro composizione e

prevedendo che esse siano comunque composte anche da membri designati da enti o organismi della comunità locale, dalle associazioni di cui all'art. 7 e dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori di competenza della Consulta.

2. I membri delle Consulte sono nominati dal Sindaco sulla base della deliberazione di cui al comma precedente. 1 membro della Consulta restano in carica al massimo per la durata del Consiglio e non possono essere immediatamente riconfermati. Alle sedute possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

3. Le Consulte concorrono alla programmazione degli interventi relativi ai settori di loro competenza, attraverso proposte alla Amministrazione.

4. Il regolamento prevede le altre modalità di funzionamento delle consulte e ne definisce i rapporti con l'Amministrazione. La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito.

Art. 17

(diritti di informazione e di accesso)

1. Il Comune riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività svolta e sui servizi resi direttamente o indirettamente dal Comune o dagli organismi da esso promossi o ai quali partecipa.

2. Un apposito regolamento disciplina il protocollo delle deliberazioni, delle ordinanze e dei regolamenti del Comune di Caselle Lurani, i notiziari ufficiali e le altre pubblicazioni periodiche.

3. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti, secondo le norme di cui agli art. 58 e 59.

4. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.

Art. 18

(Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico, qualora istituito a seguito di apposita elezione da parte

del Consiglio comunale, tutela i cittadini singoli o associati nei confronti della Amministrazione Comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune. A tal fine è designato tra cittadini dotati di qualificata esperienza giuridico-amministrativa, i quali per preparazione professionale ed esperienza acquisita nel campo della tutela dei diritti siano garanzia di indipendenza e correttezza.

2. A tal fine il Difensore Civico:

a) esercita il controllo preventivo di legittimità nelle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei casi previsti e secondo le modalità stabilite dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000

b) accede agli atti e alle strutture delle amministrazioni di cui al comma 1 senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Difensore Civico di osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;

c) trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta motivata entro i termini fissati dal regolamento;

d) formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione per una migliore tutela dei diritti; e) convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi;

e) può richiedere agli organi competenti l'esercizio della azione disciplinare nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni; gli organi competenti sono tenuti ad esercitare tale azione entro i termini stabiliti dal regolamento, dandone immediata notizia al Difensore Civico.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il Difensore Civico dispone di una propria struttura organizzativa con l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

4. Il Difensore Civico può coordinare la propria attività con quella di altri Difensori Civici e con quello regionale, anche attraverso l'utilizzo di strutture comuni, sulla base di apposite convenzioni; può altresì segnalare le disfunzioni lamentate alle Pubbliche Amministrazioni o Società concessionarie di pubblici

servizi operanti nell'ambito del territorio comunale.

Art. 19

(elezione del Difensore Civico)

1. Il Consiglio Comunale può procedere all'istituzione del Difensore civico secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio in apposita seduta, a maggioranza dei 3/4 dei componenti nelle prime tre votazioni e dei 2/3 dei componenti nelle successive.
3. Non sono eleggibili coloro che:
 - a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) siano stati candidati nelle ultime elezioni per il Parlamento Nazionale o Europeo o per un Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale, o siano amministratori o garanti di Unità Sanitaria Locale, ovvero amministratori di Enti o organismi controllati dal Comune;
 - c) abbiano ricoperto nei precedenti 5 anni la carica di Sindaco o Assessore del Comune di Caselle Lurani;
 - d) nell'esercizio di una attività professionale o commerciale, abbiano intrattenuto rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione Comunale;
 - e) siano dipendenti comunali. Il Difensore Civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
3. Le candidature alla carica di Difensore Civico sono proposte dai Consiglieri Comunali, da un numero di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dagli Enti e Associazioni di cui all'art. 7. Nei modi e nei termini fissati dal regolamento di cui al successivo comma 7, cittadini, enti ed associazioni possono formulare eventuali rilievi.
4. Il Difensore Civico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino alla elezione del successore.

5. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con altri uffici pubblici e con attività ed incarichi che possono comportare conflitti d'interesse col Comune.

6. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza, per motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
- c) per revoca da parte del Consiglio Comunale.

7. Il Consiglio Comunale, in caso di istituzione del difensore civico, approva altresì uno specifico regolamento nel quale saranno disciplinate tutte le procedure e le modalità relative al funzionamento di tale istituto, ivi comprese le modalità di remunerazione delle relative funzioni.

Art. 20

(rapporti del Difensore Civico col Consiglio)

1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio una relazione di cui il regolamento indica i contenuti necessari. Le relazioni del Difensore Civico sono discusse dal Consiglio Comunale entro il mese di marzo di ogni anno.

2. Il Difensore Civico viene sentito dal Consiglio o dalle sue commissioni quando essi lo ritengono opportuno. In caso di particolare importanza o urgenza il Difensore Civico a suo insindacabile giudizio può inoltrare una relazione al Consiglio che provvede a discuterne in merito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 21

(Collegio dei garanti)

1. Il Consiglio Comunale può procedere all'istituzione del collegio dei Garanti secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il collegio dei garanti, se istituito, è composto da tre membri eletti dal Consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza di 3/4 dei componenti nelle prime due votazioni e di 2/3 dei componenti nelle successive. Elegge nel suo seno il proprio presidente.

2. Le candidature possono essere presentate dai Consiglieri Comunali, dal Sindaco, nonché da Ordini professionali e da Associazioni nazionali, regionali

e locali.

3, Spetta al collegio dei garanti:

a) decidere sulla ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento;

b) svolgere le altre funzioni previste dallo Statuto.

4. Il collegio dei garanti può essere interpellato dal Sindaco sulla interpretazione dello Statuto in caso di controversie, anche su proposta della Conferenza dei capigruppo.

5. Al collegio dei garanti ed ai suoi componenti si applica quanto disposto dall'art. 18, commi 2, 4 e 5.

6. Il collegio dispone la pubblicazione delle sue decisioni nei modi previsti dall'art. 16.

7. Il Consiglio Comunale propone al Sindaco gli atti necessari per assicurare al collegio dei garanti una adeguata struttura organizzativa.

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

IL CONSIGLIO

Art. 22

(organi del Comune)

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.

Art. 23

(Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico - amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.

2. Le funzioni del Consiglio Comunale non possono essere delegate ad altri

organi comunali.

3. Le modalità per l'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa

5. Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli Interni per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del D.Lgs. 267/2000

Art. 24

(Regolamento Interno)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo Statuto, da un regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

2. In particolare il regolamento disciplina:

- a) il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute
- b) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari;
- c) il funzionamento delle conferenze dei capigruppo;
- d) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni Consiliari;
- e) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
- f) le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 29. del presente Statuto;
- g) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- h) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- i) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.
- j) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi, attrezzature e risorse finanziarie

3. Le modifiche del regolamento interno sono adottate a maggioranza assoluta.

dei componenti del Consiglio.

Art. 25

(diritti e doveri dei Consiglieri)

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del Consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
3. Ogni Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
4. Ogni Consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal regolamento interno, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo, sia nel corso di una seduta consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, sia attraverso apposito atto indirizzato al Sindaco da registrare al protocollo dell'Ente; a tali interrogazioni ed istanze il Sindaco o assessore delegato risponde, entro 30 giorni dalla data di presentazione, nella prima seduta consiliare utile secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare, o, in alternativa, mediante nota indirizzata al consigliere comunale richiedente da registrare al protocollo dell'Ente
 - c) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonché dagli enti, aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del proprio mandato, senza che gli possa essere opposto il segreto d'ufficio, tenendo conto però di quanto disposto dall'art. 24 della legge n.241 /90;
 - d) far constare nel verbale del suo voto e dei motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

5. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro venti giorni. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli Consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento.

6. I Consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al Candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

7. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto a comunicare al Sindaco, non più tardi dell'inizio della seduta di Consiglio Comunale, la causa giustificativa della sua eventuale mancata partecipazione alla seduta medesima. Qualora il Consigliere si assenti per tre sedute consecutive senza fornire al Sindaco alcuna causa giustificativa delle proprie assenze, il Sindaco, in occasione della convocazione della prima seduta consiliare successiva alle predette, inserisce al primo punto dell'ordine del giorno la proposta di decadenza del Consigliere assentatosi ingiustificatamente; la convocazione per tale seduta, unitamente alla contestazione scritta delle assenze, a firma del Sindaco, è notificata al Consigliere del quale si propone la decadenza, il quale ha la facoltà di presenziare alla seduta al fine di far valere, esibendo all'uopo idonea documentazione, la causa giustificativa delle proprie precedenti assenze. Al termine della discussione della proposta di decadenza, il Consiglio Comunale decide con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti ottenuta senza computare il voto del Consigliere interessato. Nel caso in cui il Consiglio si pronunci per la decadenza, questa ha effetto immediato e pertanto il consigliere decaduto non può partecipare alla discussione delle proposte successive. Il Consiglio Comunale deve procedere, nella seduta immediatamente successiva, alla surroga del consigliere decaduto con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto

8. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.15,

comma 14 bis, della Legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dall'art. 1 della Legge n. 30/1994, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 6.

9. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 2) del D.LGs. 267/2000.

10. Ogni Consigliere ha diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali ed alle Commissioni, nei limiti disposti dalla legge e secondo le disposizioni attuative assunte dal Consiglio Comunale.

11. Il Comune, nella tutela dei propri interessi e diritti, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, purché non sussista conflitto di interesse con l'ente.

12. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda con una condanna per colpa grave o per dolo, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del comma 10.

13. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi

specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

14. È Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale, colui che ha ottenuto fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio stesso il maggior numero di voti - voti di lista più voti di preferenza - e, a parità di voti, il maggiore di età

Art. 26

(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2. Ogni gruppo è costituito da non meno di tre Consiglieri. Nel caso di liste che abbiano ottenuto meno di tre Consiglieri, a queste sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari.
3. I Consiglieri che non dichiarano la propria appartenenza ad alcuno dei gruppi costituiti ai sensi dei commi precedenti fanno parte del gruppo misto, sempreché il gruppo abbia non meno di tre Consiglieri. Nelle dichiarazioni di voto è garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Il Sindaco assicura ai gruppi mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i gruppi ed alla consistenza numerica degli stessi.

Art. 27

(Prima seduta del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, secondo le norme di legge. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima seduta, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi

altro oggetto, deve esaminare le condizioni di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, al fine di verificare eventuali cause di ineleggibilità od incompatibilità. In particolare, qualora successivamente alla elezione si verifichi a carico di taluno dei consiglieri qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente a carico di taluno dei consiglieri qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 267/2000, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere interessato non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria comunale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

3. Dopo la convalida degli eletti il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Dopo il giuramento, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vicesindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 28

(Linee programmatiche)

3. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria
4. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni previste dall'art. 34 comma 2 lettera a e b del presente Statuto
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta escludendo quest'ultimo dal computo; quelle straordinarie almeno 3 giorni prima di quello stabilito escludendo quest'ultimo dal computo. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore rispetto alla seduta.
6. La convocazione del Consiglio, con l'indicazione degli oggetti da trattare, è effettuata tramite avvisi scritti da consegnarsi, a mezzo di notifica del messo comunale, a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario, nell'Albo Pretorio e sono portati a conoscenza del pubblico con mezzi idonei indicati dal regolamento.

Art. 30

(convocazione su espressa richiesta e previa diffida)

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce anche ad iniziativa dell'Organo Regionale di Controllo e del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 31

(modalità di funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e le decisioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, fatte salve le diverse maggioranze prescritte dalla legge o dallo Statuto.
2. Le proposte di deliberazione con la relativa documentazione sono messe a

disposizione di ciascun Consigliere almeno tre giorni lavorativi prima dell'adunanza. In caso di urgenza sono poste a disposizione almeno ventiquattro ore prima.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal regolamento interno, salvo i casi delle votazioni concernenti persone.

4. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, fatta eccezione per le deliberazioni approvative dei bilanci di previsione, dei conti consuntivi e quelle relative all'assegnazione dei mutui, per le quali è in ogni caso richiesta la maggioranza di cui al comma 1.

5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. I Consiglieri debbono astenersi:

a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità di loro parenti o affini fino al quarto grado civile o quando si tratta di conferire incarichi ai medesimi;

b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.

7. Le norme di cui al comma 6 si applicano anche agli Assessori che non sono Consiglieri Comunali ed ai componenti delle Commissioni Comunali.

Art. 32

(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio costituisce Commissioni permanenti con funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di sua competenza.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vegliano sull'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta nonché sulla attività degli uffici del Comune, degli enti, aziende ed organismi a cui il Comune

partecipa.

3. Il regolamento stabilisce i casi nei quali una proposta approvata dalla Commissione viene posta in votazione in Consiglio senza discussione, fatte salve le dichiarazioni di voto di un rappresentante per gruppo.

4. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri nominati con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Il regolamento stabilisce i criteri per l'espressione del voto garantendo in ogni caso, nelle deliberazioni delle Commissioni, il rispetto del principio di proporzionalità. Il regolamento stabilisce altresì i criteri per la sostituzione dei membri della Commissione.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni e debbono intervenire se richiesti; hanno altresì facoltà di partecipare i Consiglieri Comunali non facenti parte della Commissione; intervengono inoltre, su richiesta della Commissione medesima, i responsabili dei servizi del Comune e gli amministratori ed i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono avvalersi, nei modi stabiliti dal regolamento, della collaborazione di esperti estranei alla Amministrazione.

7. Le Commissioni possono procedere ad audizioni con le modalità stabilite dal regolamento.

8. Il Consiglio può nominare Commissioni speciali composte da Consiglieri Comunali con il compito di svolgere indagini conoscitive, studi e ricerche utili al buon funzionamento della Amministrazione.

9. Il Consiglio Comunale può disporre inchieste su materie di interesse comunale, nominando una Commissione composta con criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Il regolamento stabilisce i modi con i quali sono informati dei lavori della Commissione di inchiesta i gruppi che non hanno propri rappresentanti nella Commissione stessa. La Commissione di inchiesta è costituita quando ne facciano richiesta almeno 2/5 dei Consiglieri.

10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle Commissioni sono portati a conoscenza del pubblico nelle forme indicate dal regolamento.

Art. 33

(pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
2. Il regolamento stabilisce le modalità e le forme di pubblicità delle sedute.
3. Gli ordini del giorno delle Commissioni Consiliari, del Consiglio Comunale e della Giunta sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio ed attraverso ogni altra forma di pubblicazione consentita dai mezzi a disposizione del Comune, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 34

(attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio esercita, secondo le norme dello Statuto e del regolamento interno, le attribuzioni stabilite dalla legge.
2. In particolare, il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende

speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dall'art 28 del presente Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Il Consiglio Comunale è competente in merito all'istituzione ed all'elezione del Difensore Civico del Collegio dei garanti.

5. Gli atti di cui al comma 2 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio. Questi ultimi sono sottoposti a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, durante l'esercizio, a pena di decadenza.

6. Sono strumenti principali dell'attività programmatica del Consiglio:

- a) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- c) i programmi generali nei diversi ambiti e settori di attività;
- d) i piani regolatori generali e varianti di essi;
- e) il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

CAPO II

LA GIUNTA

Art. 35

(la Giunta)

1. La Giunta è l'organo di impulso dell'attività politico- amministrativa del Comune; collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nel quadro delle linee programmatiche di cui all'art. 28 del presente Statuto e delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuarsi ad opera degli organi gestionali e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.

3. La Giunta esercita le funzioni di controllo compiendo atti idonei a verificare la rispondenza dei risultati dell'attività di gestione amministrativa agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività

Art. 36.

(composizione, nomina, funzionamento)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compresi tra un minimo di due ed un massimo di quattro. Il Sindaco neo-eletto nomina gli assessori in numero adeguato rispetto alle esigenze di efficienza dell'ente, entro i limiti stabiliti nel presente comma. (v. art.

1. disposizioni transitorie)

2. Tra gli Assessori, il Sindaco nomina un Vicesindaco. La composizione della

Giunta è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

3. Il Sindaco può nominare come Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnico-amministrativa o professionale. In tal caso questi partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed alla trattazione di ogni argomento, senza diritto di voto.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. In ogni caso, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

7. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

8. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Art. 37

(attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dallo statuto.

2. La Giunta opera in modo collegiale, collabora con il sindaco nell'attuazione

degli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata compiutamente l'attività della Giunta ed i rapporti tra la medesima e gli organi di gestione tecnico-amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

4. L'elenco delle deliberazioni della Giunta con l'indicazione sommaria dei relativi oggetti è trasmesso ai Consiglieri Comunali contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni, entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 38

(incarichi e deleghe agli Assessori e Consiglieri)

1. Gli Assessori svolgono gli incarichi loro conferiti dal Sindaco secondo criteri disposti dal Sindaco stesso e ne assumono la relativa responsabilità.

2. Gli incarichi conferiti agli Assessori fanno riferimento agli obiettivi ed ai risultati complessivi dell'azione amministrativa come individuata negli indirizzi generali di governo.

Gli incarichi si estendono a tutti gli affari di ciascuno dei settori o delle unità amministrative in cui si articola l'organizzazione del Comune, rispettivamente affidati a ciascun Assessore, in attuazione al principio di responsabilità politica.

3. Il Sindaco può delegare agli Assessori le funzioni di rappresentare il Comune negli organismi di Enti sovracomunali, di fornire al Consiglio le risposte alle interrogazioni e similari.

4. Le funzioni di rappresentanza del Comune negli organismi di enti sovracomunali possono essere conferite dal Sindaco, mediante delega, anche ai Consiglieri Comunali.

4. Il Sindaco può modificare o revocare le deleghe agli Assessori ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 39

(cessazione dalla carica di Assessore)

1. Gli Assessori, fuori dei casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per morte; per dimissioni; per rimozione; per revoca disposta dal Sindaco; per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate al Sindaco e hanno effetto immediato.
3. Il Sindaco è tenuto ad informare per iscritto i componenti del Consiglio Comunale entro cinque giorni dal ricevimento delle dimissioni.
4. In caso di revoca di uno o più Assessori da parte del Sindaco, l'atto di revoca deve essere motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
5. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi Assessori

CAPO III

IL SINDACO

Art. 40

(Il Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco, fatte salve le competenze specifiche dei responsabili di servizio quali organi di gestione, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrative e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed

esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze assegnate e disciplinate direttamente dalla legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio

Art. 41

(attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

- a) rappresenta in giudizio il Comune;
- b) nomina gli Assessori, scegliendoli anche tra i cittadini estranei al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 36 del presente Statuto, e può revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
- c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalle legge, sentito il consiglio comunale

- e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000
- f) esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- g) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000
- h) nomina il segretario comunale, scegliendolo in apposito albo così come disciplinato dalla normativa di settore
- i) conferisce al segretario comunale, qualora lo ritenga opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore; allo stesso modo può revocare tali funzioni, previa deliberazione della giunta comunale
- j) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, in ottemperanza a quanto previsto all'uopo dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- k) svolge, quale Ufficiale di Governo, tutte le funzioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 267/2000 e a lui attribuite da leggi statali emanate in materia.

Art. 42

(attribuzioni di vigilanza):

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del

Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

4. Il Sindaco verifica l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti e ne riferisce periodicamente al Consiglio.

4. Il Sindaco vigila sul servizio di polizia municipale.

Art. 43.

(attribuzioni di organizzazione)

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalla legge
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede
- d) coordina l'attività della Giunta
- e) esercita il potere di indirizzo e di controllo nei confronti degli organi di gestione dell'Ente;
- f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni del Comune, potendo impartire agli organi di gestione le direttive all'uopo necessarie;

Art. 44

(Rapporti del Sindaco con il Segretario)

1. Il Sindaco appena insediato ha il potere di nominare il Segretario dell'Ente scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

ovvero di confermare il precedente titolare della Segreteria del Comune. Il potere di nomina da parte del Sindaco va esercitato non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento, decorsi i quali senza che la nomina sia stata disposta, il Segretario già in servizio presso l'Ente si intende confermato.

2. Il Sindaco in carica può revocare il Segretario in servizio presso il Comune unicamente per violazione dei doveri d'ufficio previa deliberazione della Giunta Comunale.

3. I procedimenti di nomina e di revoca di cui ai commi precedenti saranno adottati in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dalla contrattazione collettiva di categoria

4. Il Sindaco si avvale della collaborazione e dell'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale e, a tal fine, lo rende partecipe della formulazione dei programmi e dell'adozione delle scelte di carattere amministrativo.

5. Il Sindaco conferisce al Segretario, in aggiunta a quelle a lui assegnate dalla legge, le funzioni che ritenga opportune perché sia garantita in ogni momento la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. In particolare, ove lo ritenga opportuno, il Sindaco può domandare al Segretario, con richiesta scritta e registrata all'ufficio protocollo, di esprimere un parere di legittimità sulle proposte di deliberazione sottoposte agli organi collegiali.

6. Qualora non sia stipulata la convenzione di cui all'art. 108 comma 3 del D.LGs. 267/2000 ed all'art. 69 del presente Statuto, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni del Direttore Generale.

Art. 45

(cessazione dalla carica di Sindaco)

1. Il Sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. In tal caso la Giunta decade e si procede

allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono, in ogni caso, in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco ed in tale periodo le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai precedenti commi trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione per iscritto al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Ari. 46

(sostituzione del Sindaco in caso di impedimento)

1. Il Vicesindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione del Sindaco stesso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge e negli altri casi previsti nell'art. 45.

2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore anziano, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il primo che gli succede in ordine di preferenze.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino a nuove elezioni.

Art. 47

(mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia votata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti in Consiglio stesso.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5

dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio Comunale nel suddetto termine, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5. Se la mozione viene approvata il Consiglio Comunale viene sciolto e viene nominato un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 48

(obblighi di trasparenza)

1. I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli Assessori, nonché i nominati agli incarichi di cui all'art. 88, sono tenuti a comunicare la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che abbiano o possano avere rapporti con il Comune.

TITOLO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI INFORMAZIONE

CAPO I

I PROCEDIMENTI

Art. 49

(principi sul procedimento)

1. I procedimenti amministrativi del Comune si uniformano ai principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, responsabilità e partecipazione in armonia con la legge della Repubblica.

2. I regolamenti disciplinano i procedimenti uniformandosi ai principi di cui al comma 1 e alle norme dello Statuto.

3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione Comunale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Art. 50

(motivazione e ricorsi)

1. Ogni provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e di

quelli a contenuto generale, è motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni nonché alle risultanze dell'istruttoria.

2. In ogni atto notificato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 51

(responsabilità del procedimento)

1. I regolamenti individuano i tipi di procedimenti amministrativi e le unità organizzative competenti per ciascun tipo di procedimento. .

2. Ove non sia diversamente stabilito, la responsabilità di ogni singolo procedimento compete al preposto all'unità organizzativa competente.

3. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria del procedimento medesimo, dall'avvio fino all'emanazione del provvedimento finale, ovvero, se si tratta di provvedimento di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco, fino alla presentazione all'organo competente dello schema di provvedimento completato in ogni sua parte.

4. Il responsabile del procedimento dispone di strumenti e di risorse organizzative e tecniche adeguate per l'adempimento tempestivo dei suoi compiti.

Art. 52

(autocertificazione e accertamenti d'ufficio)

1. Il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'acquisizione, anche in copia, dei documenti, già in possesso della stessa Amministrazione Comunale o da altra Pubblica Amministrazione, che comprovano fatti, stati o qualità dichiarati in via sostitutiva dall'interessato e che siano rilevanti ai fini dell'azione amministrativa.

2. Accerta parimenti d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione Comunale o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

3. Il responsabile del procedimento si attiene a quanto previsto dalle vigenti

leggi in materia di autocertificazione.

Art. 53

(termini del procedimento)

1. Per ciascun tipo di procedimento il regolamento fissa, entro i limiti eventualmente previsti dalle leggi, i termini per l'adozione del provvedimento finale, nonché i casi ed i limiti in cui tali termini possono essere prorogati o interrotti.
2. Il termine di cui al comma 1 è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

Art. 54

(avvio del procedimento)

1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale, nei modi stabiliti dal regolamento, ai soggetti portatori di interessi qualificati destinati ad essere incisi direttamente dal provvedimento finale, a quelli che per legge devono intervenire ed in ogni caso ai soggetti che abbiano dato impulso al procedimento medesimo con istanza, richiesta o denuncia.
2. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'unità organizzativa competente ed il funzionario responsabile del procedimento, il termine stabilito per la conclusione, le facoltà attribuite ai soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento ed i termini per esercitarle.
3. Nel caso in cui per il numero dei soggetti interessati o per ragioni d'urgenza o per altra causa prevista dal regolamento non sia possibile la comunicazione personale di cui al comma 1, si dà comunicazione dell'avvio del procedimento attraverso le forme di pubblicità stabilite dal regolamento. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima di ogni altro adempimento, provvedimenti cautelari.
4. Il ricevimento di domande atte ad avviare un procedimento risulta dal protocollo comunale. Nella trattazione delle relative pratiche si tiene conto dell'ordine cronologico delle domande, salvo deroghe specificamente motivate

per iscritto.

Art. 55

(partecipazione al procedimento)

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti, di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di essere uditi dal responsabile del procedimento; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

Art. 56

(pareri e accertamenti tecnici)

1. Ove nel procedimento sia prevista l'acquisizione di pareri o il compimento di accertamenti tecnici, l'organo o ufficio competente a esprimere il parere o a compiere l'accertamento vi provvede entro i termini stabiliti dal regolamento, decorrenti dalla comunicazione degli atti.
2. Ove l'organo o ufficio competente non esprima il parere entro i termini fissati, e questo non sia, per legge, obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, si prescinde dal parere medesimo. In ogni caso, ove il mancato rispetto del termine risulti ingiustificato, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare.
3. Ove l'organo o l'ufficio competente non compia entro il termine previsto l'accertamento tecnico richiesto per disposizione di legge o di regolamento, il responsabile del procedimento, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, deve chiedere l'accertamento ad altro organo tecnico specificamente idoneo, anche estraneo all'amministrazione, previa in questo caso autorizzazione del Sindaco per quanto attiene alle spese necessarie. In ogni caso il Sindaco, ove il mancato rispetto dei termini risulti ingiustificato,

adotta o promuove le misure conseguenti, anche di natura organizzativa o disciplinare.

Art. 57

(udienza pubblica)

1. L'udienza pubblica è indetta quando l'Amministrazione Comunale intenda adottare deliberazioni relative a piani territoriali, strumenti urbanistici generali e grandi opere pubbliche di rilevanza cittadina. L'udienza pubblica può altresì essere attivata in relazione a varianti e ad interventi che incidono in modo rilevante sull'economia, sull'assetto del territorio, sulla tutela della salute e dell'ambiente, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 58

(attività soggette a semplice notificazione e silenzio-assenso)

1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'auto-certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta al competente ufficio del Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli.

2. Il Comune può sempre comunicare al soggetto privato, ove ne ricorrono le condizioni, e anche dopo l'inizio dell'attività, provvedimenti di divieto e di

sospensione.

3 . Nelle materie disciplinate dalla legge e laddove sussista una espressa previsione normativa che disponga in tal senso definendo termini e condizioni in relazione a singoli procedimenti o a categorie di procedimenti, la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento.

4. .Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di disporre, ove sussistono ragioni attuali di pubblico interesse, l'annullamento del provvedimento illegittimo formatosi in regime di silenzio-assenso, e per il quale non intervenga e non possa intervenire la sanatoria. L'Amministrazione inoltre può adottare altra prescrizione prevista dalla legge e dal regolamento.

5. Il regolamento fissa i termini massimi della sospensione per esigenze istruttorie nei casi previsti dal presente articolo e detta ogni altra disposizione di attuazione.

CAPO II

INFORMAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 59

(principi)

1. È garantita la pubblicità degli atti e la trasparenza delle procedure.
2. Il Comune assicura il diritto dei cittadini all'informazione e realizza idonee forme di comunicazione sull'attività propria e degli enti, aziende ed organismi da esso controllati e sui referendum comunali, anche attraverso l'impiego di adeguate professionalità e dei mezzi di comunicazione di massa, dell'informatica e della telematica.
3. I cittadini e le associazioni registrate accedono alle informazioni ed esercitano forme attive di partecipazione usufruendo dei mezzi e delle strutture di cui al Titolo I del presente Statuto.

Art. 60

(pubblicazioni di atti)

1. Gli atti dell'amministrazione soggetti a pubblicazione devono essere pubblicizzati in base a quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia..
2. La pubblicità legale degli atti in ambito comunale è assicurata mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune che consiste in un apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. Sono fatte salve le ulteriori forme di pubblicità legale a livello sovracomunale, regionale, nazionale, stabilite per determinate categorie di atti da specifiche norme di legge o di regolamento.
4. Per gli atti non soggetti a pubblicità legale, ma che, in relazione all'importanza dei medesimi, devono essere portati a conoscenza della collettività su indicazione degli organi dell'ente, ne viene disposta l'affissione in appositi spazi pubblicitari predisposti dal Comune o ne viene data divulgazione attraverso ogni altro mezzo ritenuto necessario.
5. In ogni caso, nella pubblicazione degli atti, sono rispettate le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dalle specifiche leggi in materia

Art. 61

(diritto di accesso)

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accesso agli atti del Comune.
2. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.
3. Il diritto di accesso è escluso solo per gli atti ed i documenti individuati dalla legge o dal regolamento, per i quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi o esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. È fatto salvo in ogni caso il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.

Art. 62

(esercizio del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 58 si esercita mediante la visione e/o l'estrazione di copia degli atti e documenti secondo le modalità stabilite in apposito regolamento in modo che sia assicurata la massima semplicità delle procedure. L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione secondo le tariffe appositamente stabilite dall'ente, salvo le disposizioni vigenti in materia fiscale e di diritti di ricerca e visura.

2. È data informazione al pubblico circa la modalità per l'esercizio del diritto di accesso. Le relative domande si presentano all'ufficio relazioni con il pubblico che ha il compito di agevolare tali richieste anche curando le relazioni con gli altri uffici.

3. Il rifiuto dell'accesso, la sua limitazione o il suo differimento possono essere disposti solo per i motivi previsti dal regolamento e sono in ogni caso motivati per iscritto. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni dalla richiesta di accesso.

4. Per gli atti ed i documenti riprodotti integralmente in pubblicazioni ufficiali messe a disposizione del pubblico o accessibili al pubblico con mezzi informativi o telematici il rilascio di copie può essere sostituito dal rilascio della pubblicazione, previo pagamento del relativo costo, o dall'indicazione delle modalità di accesso ai mezzi informatici o telematici.

TITOLO IV – REGOLE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E

PUBBLICI SERVIZI

CAPO I

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 63

(organizzazione amministrativa)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune è improntata a principi di autonomia, funzionalità, economicità di gestione nonché di professionalità e responsabilità, secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti, dai presente

Statuto e dai regolamenti connessi.

2. L'apparato strumentale del Comune si articola in unità organizzative elementari, raggruppate in settori di diversa complessità in relazione agli obiettivi e alle funzioni dell'ente.

3. La struttura dell'ente è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 64

(regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La Giunta Comunale è competente a stabilire, con propri regolamenti adottati in conformità al presente statuto ed alla legge vigente in materia, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. La potestà regolamentare di cui al primo comma si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, devono essere disciplinati nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- a) la determinazione dei singoli uffici e delle rispettive dotazioni organiche;

- b) l'individuazione dei singoli servizi di carattere finale, ossia quelli erogati direttamente a favore della cittadinanza, l'organizzazione e la modalità di gestione degli stessi;
 - c) le modalità di aggregazione dei servizi in insiemi di complessità più o meno elevata a seconda delle esigenze di funzionalità dell'ente
 - d) le modalità di attribuzione delle responsabilità dei servizi;
 - e) le modalità di esercizio, da parte dei responsabili di servizi, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
 - f) i limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato con dirigenti, alte professionalità o funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, secondo quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
 - g) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
 - h) le modalità ed i criteri per la stipula delle convenzioni a termine con le quali affidare collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il proseguimento di obiettivi determinati;
 - i) le modalità ed i criteri per l'eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
 - l) le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.
4. In mancanza di apposita disciplina regolamentare circa le modalità di reclutamento per pubblico concorso, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 65

(qualificazione del lavoro)

1. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppa della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale.
2. Il Comune, avvalendosi della collaborazione del personale e delle organizzazioni sindacali, organizza il lavoro in modo tale da consentire la massima produttività unitamente al più alto livello di qualità del servizio.
3. Ai responsabili di servizio, cioè al personale appartenente alle figure massime apicali, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
4. I responsabili di servizio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Hanno poteri di proposta al Segretario in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici. Esprimono sulle proposte di deliberazione i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 66

(Controllo interno)

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/99.
2. Nel regolamento di contabilità e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinate le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché le forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 67

(Segretario Comunale)

1. Il Comune di Caselle Lurani ha un Segretario comunale titolare dipendente da apposita. Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto ad un Albo nazionale articolato in sezioni regionali ed il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge, dai relativi provvedimenti di attuazione, e

dai contratti collettivi della categoria.

2. Il Segretario è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'art. 99 e dalla normativa di attuazione vigente in materia.

3. Il Segretario nominato secondo le vigenti disposizioni di legge presta il proprio servizio presso il Comune di Caselle Lurani per tutta la durata del mandato del Sindaco che lo ha scelto ed, in ogni caso, fino al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) mancata riconferma da parte del Sindaco eletto nella successiva tornata elettorale, nel qual caso il Segretario uscente continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario;

b) revoca per la violazione dei doveri d'ufficio disposta con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta a norma dell'art. 100 del D.Lgs. 267/2000 e relativi provvedimenti attuativi.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva della categoria di appartenenza.

5. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 68

(funzioni del Segretario Comunale)

1. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è a questi legato da un rapporto fiduciario, svolge un ruolo di collaborazione, anche propositiva, e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente affinché l'azione svolta dall'ente sia conforme alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione.

2. Le funzioni di assistenza e di collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attività idonea al fine di garantire il rispetto delle fonti normative. Tali funzioni

sono esercitate sia a richiesta degli organi, sia su iniziativa dello stesso Segretario e questi potrà esternarle in qualsiasi forma, compreso quella scritta, non solo nella fase istruttoria dei procedimenti di formazione degli atti ma anche in quella decisionale indicando, se del caso, le misure idonee a rendere legittima l'azione amministrativa.

3. Oltre alle funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa di cui ai commi precedenti, il Segretario esercita le seguenti, specifiche funzioni:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti stipulati dal Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 del D.Lgs. 267/2000 il sindaco abbia nominato il direttore generale;
- d) può essere chiamato dal Sindaco, mediante richiesta scritta e registrata all'Ufficio Protocollo, ad esprimere il proprio parere di legittimità sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali del Comune;
- e) esprime il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, sia quando sia stato nominato responsabile di servizio sia nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- f) esercita l'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti del Comune, curando personalmente il procedimento per l'erogazione delle sanzioni fino alla censura; qualora ritenga che le violazioni poste in essere dai dipendenti siano tali da costituire presupposto per l'applicazione di sanzioni di entità superiore alla censura informa l'ufficio competente per l'attivazione del relativo procedimento.
- g) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Segretario, inoltre, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o

dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

CAPO III

IL PERSONALE DIRETTIVO

Art. 69

(Direttore Generale)

1. Il Comune di Caselle Lurani può stipulare una convenzione con i Comuni limitrofi ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire ai Sindaci dei Comuni convenzionati, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15000 abitanti, di procedere alla nomina congiunta di un Direttore Generale secondo le modalità ed i criteri stabiliti nella medesima convenzione.
2. I rapporti del Direttore Generale con ciascuno dei Comuni convenzionati sono definiti nella convenzione di cui al comma precedente.

Art. 70

(funzioni del direttore generale)

3. Nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nella Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore Generale esercita presso il Comune di Caselle Lurani le funzioni disciplinate dall'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. In particolare il Direttore Generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune di Caselle Lurani secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) sovrintende alla gestione dell'ente, indirizzando e coordinando l'azione dei responsabili dei servizi, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto
 - d) autorizza i congedi, i permessi e le missioni dei responsabili di servizio
 - e) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi

siano temporaneamente assenti e previa istruttoria curata dal servizio competente

- f) si attiva affinché siano raggiunti livelli ottimali di efficacia ed efficienza: a tal fine provvede a razionalizzare e a snellire, compatibilmente con gli adempimenti imposti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, tutte le procedure relative all'erogazione dei servizi comunali;
- g) effettua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 197 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità;
- h) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione qualora gli organi di Governo dell'ente decidano di darne attuazione.

Art. 71

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1.I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in attuazione della contrattazione collettiva di comparto

2.I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3.Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4.Fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale, qualora sia riscontrabile e dimostrabile la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, può adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3 commi 2,3,4 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, all'art. 107 del predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e all'art. 37 del presente statuto, attribuendo a componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti

anche di natura tecnica gestionale; in tal caso il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 72

(funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spettano ai responsabili dei servizi e degli uffici tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
2. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,

legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3. I responsabili dei servizi e degli uffici rispondono, nei confronti del direttore generale, qualora nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 73

(ordinamento)

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 74

(Attività finanziaria del Comune)

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune può istituire,

sopprimere e regolamentare, con apposite deliberazioni degli organi competenti, imposte, tasse e tariffe.

Art. 75

(esercizio della potestà impositiva)

1. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative idonee volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari vigenti in materia tributaria e ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
3. L'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello previsto dalla citata L.212/2000, e successive modifiche ed integrazioni, è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione

Art. 76

(bilancio comunale)

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge e secondo le modalità fissate dal Regolamento di contabilità, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. Gli impegni di spesa divengono efficaci con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del

responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 77

(rendiconto della gestione)

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI

Art. 78

(principi)

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.

2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai

servizi si adeguano alle esigenze degli utenti.

4. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone la finalità e la composizione.

Art. 79

(tempi ed orari)

I. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni dei cittadini.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che lavorano.

Art. 80

(forme di erogazione dei servizi)

1. I servizi pubblici possono essere gestiti:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica

maggioritaria a norma dell'articolo 116 del D.Lgs. 267/2000.

g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge

3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio, che all'uopo si avvale del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Comunale, per decidere sulla fattibilità del progetto e sulle eventuali alternative, tenendo conto, oltre che dei principi di cui al presente statuto, di criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

4. Tutte le procedure relative alla scelta delle forme di gestione sono improntate a massima trasparenza ed imparzialità.

Art. 81

(prestazioni di carattere sociale)

1. Ai fini della erogazione di servizi di carattere sociale senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può sostenere forme spontanee di auto organizzazione degli utenti purchè esse siano conformi ai principi di trasparenza e imparzialità nonché alle indicazioni programmatiche dell'ente,

3. Il Comune, anche in relazione all'organizzazione dei servizi di carattere sociale, riconosce il valore sociale del volontariato, singolo e associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nelle risposte ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Il Comune assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione ed il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

Art. 82

(servizio di polizia municipale)

1. Il Comune esercita le funzioni di polizia locale anche in forma associata con altri comuni.

2. La polizia municipale é al servizio dai cittadini. Il regolamento ne disciplina funzioni, compiti e organizzazione.

TITOLO V -- FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 83

(principi)

1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità.
2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica ed organizzativa ad altri enti locali.
3. Per il conseguimento dei fini di cui al comma precedente, il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici.
4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forma di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione

Art. 84

(accordi di programma)

1. Il Comune può stipulare accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per la definizione e l'attivazione di interventi che richiedono l'azione integrativa di più amministrazioni, pubbliche o l'impiego di risorse da esse fornite.
2. Quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. L'adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
4. È in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di

accordi di programma la cui esecuzione comporti modifiche a deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Art. 85

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Caselle Lurani può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, anche in ottemperanza ad apposite norme regionali emanate in materia.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 86

Consorzi

1. Il Comune di Caselle Lurani può partecipare e promuovere la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m) del D.Lgs. 267/2000, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti

fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 87

Unioni di comuni.

1. Il Comune di Caselle Lurani può partecipare o promuovere la costituzione di unioni di comuni: queste sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 88

(rappresentanza del Comune)

1. Quando il Comune partecipa a forme associative con altri enti locali o altri enti pubblici o privati, i rappresentanti in tali forme associative sono nominati fra soggetti scelti con i criteri e le modalità previste dai commi successivi. Le nomine devono essere effettuate entro i termini fissati dalla legge.
2. Per gli incarichi di cui al comma 1 sono scelte persone qualificate, dotate di riscontrabili requisiti di competenza e per le quali non sussistono elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza. Nel caso di rinnovo di incarichi si tiene conto dei risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio del mandato.
3. Possono presentare candidature con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti: a) i Consiglieri Comunali; b) gli ordini professionali; c) le associazioni sindacali e di categoria; d) le altre associazioni nazionali, regionali o locali; e) gruppi di almeno venticinque cittadini.
4. Le modalità ed i termini per la pubblicità e per la presentazione delle candidature e per la verifica dei requisiti sono disciplinate dall'apposito regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco nomina o designa i rappresentanti del Comune negli organi di enti, di aziende e di istituzioni nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio per dette nomine.
6. I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle forme associative esercitano la propria attività secondo gli indirizzi deliberati dagli organi del Comune secondo le rispettive competenze e informano periodicamente il Consiglio o le sue commissioni e la Giunta, nelle forme previste dal regolamento, sull'andamento dei servizi e delle attività e sui risultati conseguiti.
7. I consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale, componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

TITOLO VI

POTESTA' REGOLAMENTARE E SANZIONATORIA

Art. 89

(potestà regolamentare)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni, per la disciplina dei pubblici servizi

2. La potestà regolamentare è esercitata dal Consiglio Comunale salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 37 del presente Statuto

Art. 90

(Potestà sanzionatoria)

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali approvati e vigenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di £.50.000 (€25,82) fino ad un massimo di lire 2.000.000 (€1.032,91) in conformità alla disciplina contenuta nella L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. Con la stessa sanzione sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco o dei responsabili di servizio adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2. I regolamenti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati al comma precedente, stabiliscono i criteri generali per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a fattispecie generali e astratte ed in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della L. 689/1981. La determinazione dell'entità della sanzione da applicarsi al caso concreto è fatta dall'agente di polizia municipale o da altro organo addetto alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari ed in osservanza della disciplina di cui agli artt. 13 e ss. della L. 689/1981

TITOLO VII - NORME SULLO STATUTO

Art. 91

(revisione dello Statuto)

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Consiglieri o dai cittadini casellesi nelle forme e con le procedure stabilite dall'art. 10 del presente statuto .
2. Le proposte di modifica dello Statuto sono esaminate dalla competente Commissione consiliare, qualora istituita.
3. Il Consiglio delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto con le modalità previste dalla legge.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modificati. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta. Il presente comma non trova applicazione qualora le modifiche o la revisione dello Statuto comunale si renda necessaria in relazione all'entrata in vigore di nuove norme di legge.

Art. 92

(entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero

dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Revisione della composizione della Giunta

Il Sindaco in carica all'entrata in vigore del presente Statuto può procedere alla revisione della composizione della Giunta Comunale integrando il numero degli assessori nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 comma 1 del presente Statuto. Successivamente alla nomina dei nuovi assessori il Sindaco presenta la nuova composizione della Giunta al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

II

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalle ulteriori norme di legge vigenti in materia.

